

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1627-A}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 22 dicembre 2023 (v. stampato Senato n. 926)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024
e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 dicembre 2023*

(Relatori: **GIORGIANNI, OTTAVIANI e PELLA**)

NOTA: Il presente stampato contiene il parere espresso dal Comitato per la legislazione.

La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 27 dicembre 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1627.

PAGINA BIANCA

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 1627, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

ricordato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in quanto contiene una disposizione (articolo 1, comma 316) finalizzata ad operare una delegificazione « ai sensi dell'articolo 17, comma 2, » della legge n. 400 del 1988, in materia di disciplina del fondo per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria;

rilevato altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge di bilancio contiene, in ragione della funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente, disposizioni che incidono su diversi settori dell'ordinamento nell'ottica della manovra di finanza pubblica; peraltro, i regolamenti parlamentari disciplinano in modo specifico il vaglio, affidato alle Presidenze di Assemblea, volto ad accertare che il disegno di legge di bilancio non contenga disposizioni estranee al suo oggetto e che rispetti le prescrizioni, presenti nella legislazione vigente, relative al suo contenuto proprio;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione, con riferimento ad alcune disposizioni dell'articolo 1:

l'articolo 1 del provvedimento risulta composto da ben 561 commi, in analogia peraltro a numerosi precedenti (si segnala che, da ultimo, l'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, legge n. 197 del 2022, ha raggiunto i 903 commi e l'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022, legge n. 234 del 2021, i 1013 commi); in proposito si ricorda che il paragrafo 2 della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive il carattere omogeneo di ciascun articolo (lettera *a*) e raccomanda, tra le altre cose, che « ciascun articolo sia costituito da un numero limitato di commi » e che, nell'ultima occasione in cui il Comitato per la legislazione ha esaminato il disegno di legge di bilancio, nella seduta del 27 dicembre 2018, era stata rilevata l'opportunità di una riflessione di carattere generale sull'uso non infrequente, da molti anni, di approvare testi legislativi con articoli di dimensioni assai rilevanti e suddivisi in un numero di commi estremamente alto; si segnala al tempo stesso l'opportunità, per una maggiore leggibilità del testo, di corredare il provvedimento, in sede di pubblicazione sulla « *Gazzetta Ufficiale* », di sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985;

il comma 16 dell'articolo 1 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (*fringe benefits*); tra le altre cose si prevede che siano incluse nel regime di esenzione le somme erogate e rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, dell'affitto o degli interessi sul mutuo della « prima casa »; in proposito, riguardo al suddetto riferimento alla nozione di « prima casa », la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita al fine di specificare se essa corrisponda alla nozione fiscale di « abitazione principale »;

il comma 53 dell'articolo 1, in tema di rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati, dispone che sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma precedente, si applichino le imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-*bis* e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in misura pari al 16 per cento; il riferimento al comma 1-*bis* dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2021 potrebbe essere oggetto di approfondimento, atteso che la norma che individua le aliquote è il comma 2 del menzionato articolo 5;

il comma 125 dell'articolo 1, nel disciplinare requisiti, termine di decorrenza e misura dei trattamenti pensionistici dei lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995, al numero 3) della lettera *b*), introduce sia un limite transitorio di importo della pensione anticipata liquidata in base alla suddetta fattispecie – limite che si applica fino al raggiungimento del requisito ordinario per la pensione di vecchiaia – sia un termine dilatorio per il riconoscimento della medesima pensione; ciò premesso, la formulazione di tale comma potrebbe essere oggetto di approfondimento al fine di specificare se i trattamenti liquidati prima del 1° gennaio 2024 siano esclusi dall'applicazione del limite di importo e se il termine dilatorio trovi applicazione anche per i trattamenti che, in base alla normativa già vigente, sarebbero riconosciuti con decorrenza iniziale dalla medesima data del 1° gennaio 2024;

la formulazione del comma 186 dell'articolo 1, che disciplina l'istituzione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, potrebbe essere oggetto di approfondimento al fine di definire le modalità di riparto del menzionato fondo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, con riferimento ad alcune disposizioni dell'articolo 1:

il comma 205 dell'articolo 1, esclude – con norma di interpretazione autentica, avente, quindi, effetto retroattivo – l'Agenzia del demanio dall'ambito di applicazione dei trattamenti ordinario e stra-

ordinario di integrazione salariale; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 70 del 2020, ha rilevato che al legislatore « non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata »; attesa la natura retroattiva di tale norma, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita al fine di chiarire se la disciplina introdotta riguardi soltanto i contributi, inerenti ai suddetti trattamenti, non ancora riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o se l'intervento interpretativo implichi anche la restituzione di contributi da parte dell'INPS;

il comma 357 dell'articolo 1, tra le altre cose, fissa, al secondo periodo, al 31 gennaio 2024 il termine per la determinazione relativa all'anno 2023 della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari; in proposito, si segnala che il medesimo intervento normativo è stato operato dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 357, sopprimere il secondo periodo.

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione dell'articolo 1, commi 16, 53, 125 e 186;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:


valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire, l'articolo 1, comma 205.

Il Comitato raccomanda infine:

in presenza di un disegno di legge di 21 articoli, dei quali uno però suddiviso in 561 commi – spesso molto lunghi e che presentano una struttura particolarmente complessa, articolandosi in lettere e numeri – sia valutata l'opportunità di segnalare all'amministrazione competente l'applicazione, in sede di pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, a norma del quale, « al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto

normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa ».

PAGINA BIANCA



19PDL0069800